



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Politiche sociali
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 38 di data 20/04/2026

OGGETTO:	LEGGE 328/2000 ART. 6 - INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA ALBERGHIERA DI PERSONE INABILI ED INDIGENTI RICOVERATE STABILMENTE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI, RESIDENTI PRIMA DEL RICOVERO NEL COMUNE DI ARCO – RIAPPROVAZIONE, PER ERRORE MATERIALE, ALLEGATO ACCERTAMENTI ANNO 2026 APPROVATO CON DETERMINAZIONE AREA SERVIZI ALLA PERSONA N. 17 DI DATA 03/03/2026
-----------------	---

Il vigente “Disciplinare per la procedure relativa all’accoglienza di inabili ed indigenti in Casa di Riposo, aventi domicilio di soccorso nel Comune” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 4 novembre 1993, regola la procedura all’assunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in casa di riposo di persone inabili, totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune medesimo.

La successiva Legge dell’8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, all’art. 6 “Funzioni dei Comuni”, comma 4 ribadisce che “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno avuto la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”.

Il disciplinare comunale summenzionato richiama altresì gli articoli 433 e 441 del Codice Civile vigente, i quali stabiliscono rispettivamente l’ordine gerarchico ed il concorso delle persone obbligate a fornire il mantenimento a chi si trova in stato di bisogno.

Ciò premesso, con determinazione del Dirigente area Servizi alla Persona n. 187 di data 30 dicembre 2025, avente ad oggetto: “Legge 328/2000 art. 6 - integrazione economica della retta alberghiera di persone inabili ed indigenti ricoverate stabilmente presso strutture residenziali, residenti prima del ricovero nel comune di Arco – impegno spesa anno 2026”, è stata autorizzata la copertura della somma presunta per la compartecipazione alle spese di ricovero per l’anno 2026 di n. 10 ospiti, attualmente accolti presso cinque Residenze Sanitarie Assistenziali trentine (A.P.S.P. Fondazione Comunità di Arco, A.P.S.P. Fondazione Bonazza di Spiazzo, R.S.A. Regina di Arco, A.P.S.P. Residenza Molino di Dro e A.P.S.P. Città di Riva) strutture che, mensilmente, fatturano in capo al Comune, l’intero ammontare dei costi di degenza degli ospiti indigenti al Comune di Arco.

Poiché la compartecipazione del Comune per l’ospitalità di persone indigenti si intende con diritto di rivalsa delle spese sostenute, con successivo provvedimento dirigenziale n. 17 di data 3 marzo 2026, avente ad oggetto: “Legge 328/2000 art. 6 – integrazione economica della retta alberghiera di persone inabili ed indigenti ricoverate stabilmente presso strutture residenziali, residenti prima del ricovero nel Comune di Arco – accertamenti anno 2026”, sono stati aggiornati, per l’anno 2026, le somme relative agli ospiti accolti presso R.S.A. o case di riposo, con retta a totale/parziale carico del Comune ed aventi o meno parenti con obbligazione alimentare, ai sensi dell’articolo 433 del Codice Civile, aggiornando con il summenzionato provvedimento:

- le somme degli emolumenti che verranno percepiti nel 2026 da n. 9 ospiti (matr. n. 4, 7, 8, 10, 11, 13, 19, 21 e 22) in carico, (verificate dall’ufficio Politiche Sociali, Giovanili e Prima Infanzia con il competente ufficio provinciale Apapi e con Inps) e che dovranno essere riversate nelle casse comunali a parziale copertura dei costi della loro ospitalità (ai sensi dell’art. 3 “Cessione proventi”, del citato Disciplinare);
- le quote spettanti ai parenti con obbligazione alimentare nei confronti di alcuni degli ospiti in carico (matr. n. 11, 21 e 22), che dovranno essere riversate nelle casse comunali a parziale copertura dei costi di ospitalità del parente accolto in RSA (ai sensi dell’art. 4 Concorso ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile)

Da un successivo controllo è emerso un errore nel foglio di calcolo che definisce le quote spettanti ai parenti con obbligazione alimentare nei confronti degli ospiti con retta a parziale carico dell’amministrazione comunale. Gli importi relativi agli emolumenti percepiti dagli ospiti invece risultano corretti e pertanto già comunicati agli ospiti in carico (o loro amministratori di sostegno) per il versamento nelle casse comunali.

Con il presente provvedimento viene quindi riapprovato integralmente l'allegato approvato con determinazione n. 17 di data 3 marzo 2026, di cui alle:

- Tab. n. 1.1 Ospiti con aggiornamento perfezionato – da gennaio 2026;
- Tab. n. 1.2 Ospiti con aggiornamento da perfezionare (compartecipazione parenti in fase di verifica),

dando mandato all'ufficio Politiche sociali, giovanili e prima infanzia:

- di comunicare i suddetti importi ai parenti con obbligazione alimentare, per il versamento dei medesimi nelle casse comunali con decorrenza retroattiva dal mese di gennaio 2026, fino a nuovo aggiornamento;
- di procedere al completamento delle pratiche di aggiornamento rimaste incomplete, rinviando alla Giunta Comunale la disamina e decisione dei casi di particolari e comprovate situazioni, debitamente documentate, che rendano impossibile il contributo al pagamento della retta, ovvero il concorso nella misura stabilita, come previsto dall'art. 6 del Disciplinare e all'eventuale successivo provvedimento dirigenziale per l'approvazione delle eventuali conseguenti modifiche.

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti determinazioni del Dirigente Area Servizi alla Persona:

- n. 187 di data 30 dicembre 2025, avente ad oggetto: "*Legge 328/2000 art. 6 - integrazione economica della retta alberghiera di persone inabili ed indigenti ricoverate stabilmente presso strutture residenziali, residenti prima del ricovero nel comune di arco – impegno spesa anno 2026*";
- n. 17 di data 03 marzo 2026, avente ad oggetto: "*Legge 328/2000 art. 6 – integrazione economica della retta alberghiera di persone inabili ed indigenti ricoverate stabilmente presso strutture residenziali, residenti prima del ricovero nel Comune di Arco – accertamenti anno 2026*;

richiamata la Legge quadro dell'8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";

richiamate le leggi provinciali:

- n. 6 del 28 maggio 1998 avente ad oggetto: "*Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità*";
- n. 13 del 27 luglio 2007 avente ad oggetto: "*Politiche sociali nella Provincia di Trento*";

richiamato il vigente "*Disciplinare per la procedure relativa all'accoglienza di inabili ed indigenti in Casa di Riposo, aventi domicilio di soccorso nel Comune*" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 4 novembre 1993;

visti gli articoli 433 e 441 del Codice Civile vigente, i quali stabiliscono rispettivamente l'ordine gerarchico ed il concorso delle persone obbligate a fornire il mantenimento a chi si trova in stato di bisogno;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 188 di data 25 settembre 2001 avente ad oggetto: "*Procedura di accoglienza di inabili ed indigenti in casa di riposo con retta a parziale carico dell'amministrazione comunale. Attivazione UVM e assunzione oneri di compartecipazione alla spesa*";

visto il decreto della Sindaca n. 23 di data 30 dicembre 2025 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2026;

visto il decreto della Sindaca n. 24 di data 5 gennaio 2026 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile d'ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2026;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 2 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026 – 2028 e la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2026 – 2028;

vista la deliberazione n. 18 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026 – 2028;

DETERMINA

1. di riapprovare, per le motivazioni meglio descritte in premessa narrativa, gli allegati:

- Tab. n. 1.1 Ospiti con aggiornamento perfezionato – da gennaio 2026;
- Tab. n. 1.2 Ospiti con aggiornamento da perfezionare (compartecipazione parenti in fase di verifica),

sostituendo integralmente gli allegati approvati con la determinazione del Dirigente area Servizi alla Persona n. 17 di data 03 marzo 2026, avente ad oggetto: *“Legge 328/2000 art. 6 – integrazione economica della retta alberghiera di persone inabili ed indigenti ricoverate stabilmente presso strutture residenziali, residenti prima del ricovero nel Comune di Arco – accertamenti anno 2026”*;

2. di aggiornare conseguentemente gli importi già accertati al punto 6 del dispositivo della summenzionata determinazione dirigenziale n. 17/2026 al capitolo 741 del bilancio dell'esercizio 2026;

3. di notificare il disposto della presente determinazione ai parenti con obbligazione alimentare, dando atto che i medesimi saranno tenuti a versare gli importi specificati nell'allegato di cui al precedente punto 1. quale quota di compartecipazione ai costi di degenza del congiunto accolto in R.S.A con decorrenza retroattiva dal mese di gennaio 2026 fino a nuovo aggiornamento;
4. di dare atto che gli importi riportati nella tabella di cui al precedente punto 1., potranno essere soggetti a modifiche dipendenti da aggiornamenti pensionistici, variazioni del costo delle rette di ricovero, ingressi o dimissioni degli ospiti etc., modifiche che, se ritenute significative, saranno recepite e autorizzate mediante nuovo atto dirigenziale;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
6. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario;
7. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
- a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cod. Bil e Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	N. Impegno	Tipo
30500.02.00741	2026	LEGGE 328/2000 ART. 6 - INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA ALBERGHIERA DI PERSONE INABILI ED INDIGE		31944	E

GIORGIO OSELE / ArubaPEC S.p.A.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti

degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Politiche sociali - Sbaraini Viviana

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
